



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 26, co. 10 e 51, co. 5, del vigente CCRL del comparto non dirigenziale;

VISTA l'istanza del 25/09/2026, assunta al P.G. di questo Dipartimento al n. 84874 del 28/09/2026, avanzata dal sig. Caeto Salvatore, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx, ed inquadrato nell'Area xxxxxxxxxx, con la quale ha chiesto *“la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto, per la durata del periodo di prova (pari a 4 mesi) previsto dalle disposizioni contrattuali dell'amministrazione di destinazione, con decorrenza dalla di effettiva presa di servizio, fissata per il giorno 02/11/2026, (...).”*;

VISTO il parere favorevole alla superiore istanza, rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con nota prot. n. 36904 del 30/09/2026;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la superiore istanza e concedere al sig. Caeto Salvatore l'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, a far data dal **02/11/2026**, per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione;

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende riportato e trascritto, al sig. Caeto Salvatore, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx, ed inquadrato nell'Area xxxxxxxx, è concessa l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, a far data dal **02/11/2026**, per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione.

Art. 2

Il periodo di cui sopra non è utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza e comporta, altresì, la riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima mensilità.

Art. 3

È fatto obbligo al sig. Caeto Salvatore comunicare l'eventuale superamento del periodo di prova presso l'amministrazione di destinazione, al fine di consentire a questo Dipartimento di espletare gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sottoposto al visto di controllo da parte della competente Ragioneria Centrale – Presidenza – ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, notificato al beneficiario, all'Ufficio ove lo stesso è incardinato ed ai Servizi di questo Dipartimento per le rispettive competenze.

VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente del Servizio ad Interim
F.to Dott. Ugo Massimo Callari